DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI MASSIMA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione prende atto che come previsto nel bando i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente di punti 100 da ripartire come segue:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la Prova scritta;
- 20 punti per la Prova pratica.
- 20 punti per la Prova orale.

La Commissione prende atto che i punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti, come stabilito nel bando di concorso, così come segue:

a) titoli di carriera: 15
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 2
d) curriculum formativo e professionale: 10

La Commissione valuterà solo i titoli presentati secondo le modalità prescritte dal bando e stabilisce i criteri sotto riportati per la valutazione dei titoli.

TITOLI DI CARRIERA MAX PUNTI 15

Cod.	Regola	punti	per mesi
100	Servizio presso P.A. nel profilo a concorso o qualifiche corrispondenti	1,200	12
101	Servizio presso P.A. nel corrispondente profilo dell'area inferiore o qualifiche corrispondenti	0,600	12
102	Servizio presso P.A .nel corrispondente profilo dell'area superiore o qualifiche corrispondenti	1,400	12
103	Servizio militare/civile con profilo attinente	0,300	12

Per la valutazione dei titoli di carriera la Commissione deve inoltre attenersi ai seguenti principi indicati dall'art. 11 del D.P.R. n. 220 del 27/03/2001:

1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni;
3) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
4) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Qualora non sia precisato il giorno di inizio o di cessazione del servizio, esso sarà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e fino al primo giorno del mese di

cessazione; quando non sia indicato neppure il mese, il servizio si considera come prestato dall'ultimo giorno dell'anno di inizio, fino al primo giorno dell'anno di cessazione.

Ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 220 del 27/03/2001:

- il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie di rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato;
- i servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli artt. 4, commi 12 e 13, e 15-undecies del Decreto legislativo 30/12/92 n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 20/12/79 n. 761;
- i servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli Ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza;
- il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26/02/1987 n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale di ruolo, è valutato con i punteggi previsti per corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10/07/1960 n. 735;
- il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10/07/1960 n. 735, ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1 dell'art. 22 del citato D.P.R. 220 del 2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24/12/86 n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso; analogamente il periodo di servizio civile viene valutato qualora durante il servizio si siano svolte mansioni riconducibili al profilo messo a concorso. Il servizio militare di leva e il servizio civile qualora non siano riconducibili al profilo a concorso non saranno valutati.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO MAX PUNTI 3

Non saranno valutati titoli di studio che costituiscono requisito di ammissione al concorso.

Cod.	Regola	punti

201	Laurea triennale attinente (giurisprudenza, economia e scienze politiche)	0,500
202	Laurea magistrale/specialistica attinente (giurisprudenza, economia e scienze politiche)	0,300
203	Laurea vecchio ordinamento attinente (giurisprudenza, economia e scienze politiche)	0,800
204	Laurea triennale qualsiasi indirizzo	0,250
205	Laurea magistrale/specialistica qualsiasi indirizzo	0,150
206	Laurea vecchio ordinamento qualsiasi indirizzo	0,400
207	Master di I livello attinente	0,200
208	Master di II livello attinente	0,300
209	Dottorato di ricerca attinente	0,400

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI MAX PUNTI 2

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e, secondo quanto stabilito dal bando, devono essere allegate alla domanda pena la mancata valutazione.

Le pubblicazioni attinenti saranno valutate secondo i criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 220/2001.

La Commissione stabilisce pertanto i seguenti punteggi:

Cod.	Regola	punti
301	Pubblicazione attinente	0,300
302	Atti/ Abstract/ Poster/Comunicazioni attinenti	0,100

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE MAX PUNTI 10

Ai sensi dell'art. 11 punto del D.P.R. 220/2001 nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. In tale categoria rientrano le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti Pubblici.

Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi relativi alla medesima posizione funzionale oggetto del concorso o in posizioni funzionali inferiori.

Nell'ambito di quanto sopra la Commissione decide di attenersi ai seguenti parametri valutativi:

Cod.	Regola	Punti	Per mesi
400	Corsi, convegni, congressi attinenti da 6 a 30 ore	0,010	0
401	Corsi, convegni, congressi attinenti superiori alle 30 ore.	0,020	0
402	Attestato di lingua inglese o di informatica (es. ECDL, First cert. etc.)	0,040	0
403	Qualifica professionale/ attinente	0,150	0
404	Corsi attinenti durata maggiore o uguale a 200 ore	0,060	0
405	Borse di studio/Assegnista di ricerca prof. attinente al profilo amministrativo presso P.A.	0,500	12
406	Co.co.co., somministrazione, attività libero professionale attinente presso P.A.	0,400	12

407	Co.co.co., somministrazione, attività libero professionale attinente presso privati	0,300	12
408	Attività attinente come dipendente nel privato	0,400	12
409	Collaboratore professionale di ricerca sanitaria - amministrativo	1,200	12
410	Tirocinio, volontario e stages attinente presso P.A.	0,100	12

Per la valutazione dei periodi di borsa di studio, di co.co.co. etc. la Commissione si atterrà ai seguenti criteri:

- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
- i periodi a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario;
- qualora non sia precisato il giorno di inizio o di cessazione del servizio, esso sarà valutato come prestato a decorrere dall'ultimo giorno del mese di inizio e fino al primo giorno del mese di cessazione; quando non sia indicato neppure il mese, il servizio si considera come prestato dall'ultimo giorno dell'anno di inizio, fino al primo giorno dell'anno di cessazione.

Non saranno valutati i corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro e ai processi e al sistema di gestione della qualità, né altri corsi di formazione obbligatoria svolti all'interno dell'ente/azienda di appartenenza. I corsi di inglese e informatica saranno valutati solo se volti al conseguimento di un attestato. Non saranno, altresì, oggetto di valutazione nell'ambito del curriculum le certificazioni, le attività, e i titoli conseguiti prima della data del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, requisito di ammissione.

La Commissione valuterà i titoli presentati nelle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000) così come specificate nel bando di concorso. Le dichiarazioni non esaustive e comunque tali da non fornire tutti gli elementi necessari per la valutazione comporteranno una valutazione ridotta o una non valutazione del titolo così come specificato nel bando di concorso.

La Commissione conviene, inoltre, che se un titolo presentato non rientra tra i criteri sopra enunciati, ma è ad essi riconducibile, perché assimilabile e attinente, sarà valutato con equo riferimento.